

Art. 11.

Direzione generale per la proprieta' industriale  
Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che succede in tutti i rapporti giuridici all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, e' ufficio di livello dirigenziale generale, si articola in 10 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica della proprieta' industriale a livello nazionale e nelle relazioni in ambito comunitario ed internazionale, fatti salvi i compiti della competente Direzione generale del Ministero del commercio internazionale;

b) rilascio dei brevetti nazionali e delle privative per nuove varietati vegetali;

c) rilascio delle registrazioni delle topografie dei prodotti a semiconduttori;

d) deposito delle domande di brevetto europeo e tenuta del Registro italiano dei brevetti europei e del Registro dei brevetti comunitari;

e) deposito delle domande internazionali ai sensi del Trattato Patent Cooperation Treaty e di registrazione dei marchi nazionali e attivita' connesse;

f) rilascio dei certificati di protezione complementare relativi a prodotti medicinali e fitosanitari;

g) registrazione dei modelli e dei disegni industriali;

h) registrazione dei marchi di impresa nazionali;

i) attivita' inerenti la registrazione dei marchi internazionali presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di Ginevra ed adempimenti conseguenti;

l) deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti conseguenti;

m) tutela internazionale e registrazione internazionale delle denominazioni di origine e tipiche dei prodotti industriali e dell'artigianato secondo l'Accordo di Lisbona;

n) procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali ed internazionali;

o) supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del citato Codice della proprieta' industriale;

p) relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia di proprieta' industriale;

q) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettali;

r) promozione della cultura, anche attraverso l'effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni, e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole e medie imprese e le aree sottoutilizzate;

s) supporto tecnico in materia di proprieta' industriale all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione.

---

Nota all'art. 11:

- Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

4 marzo 2005, n. 52, S.O.), e' il seguente:

"Art. 223 (Compiti). - 1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dal presente codice provvede l'ufficio italiano brevetti e marchi.

2. Fatte salve le competenze istituzionali del Ministero degli affari esteri in materia di proprieta' industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche' con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei gruppi di lavoro.

3. L'ufficio italiano brevetti e marchi provvede altresì ai seguenti ulteriori compiti:

a) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle informazioni brevettuali con particolare riferimento all'aggiornamento sullo stato della tecnica;

b) promozione della preparazione tecnico-giuridica del personale della pubblica amministrazione operante nel campo della proprieta' industriale e della innovazione tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere la professione di consulente in proprieta' industriale;

c) promozione della cultura e dell'uso della proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare presso le piccole medie imprese e le zone in ritardo di sviluppo;

d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e pubblicazioni correlate alla materia della proprieta' industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di ricerca, associazioni, organismi internazionali;

e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di servizi non istituzionali a richiesta di privati, condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo istituzionale ad essa attribuito.

4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare convenzioni con regioni, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati finalizzati allo svolgimento dei propri compiti."

Chiudi | Elenco G.U. | Sommario G.U.